



**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 28

**OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO VARIANTE PARZIALE
N. 7/2024 AL P.R.G.C. VIGENTE AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 5,
DELLA L.R. 56/1977 E S.M.I.**

L'anno **duemilaventiquattro**, addì **quattro**, del mese di **novembre**, alle ore **ventuno** e minuti **zero** presso la sala Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalle leggi vigenti, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta pubblica ORDINARIA di Prima convocazione.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. CERATO Fabio	SINDACO	GIUST.
2. MARCHISONE Giovanni	CONSIGLIERE	SÌ
3. ARTERO Alessandro	CONSIGLIERE	SÌ
4. LA ROSA Patrizia	CONSIGLIERE	SÌ
5. ZANGHIRELLA Michela	CONSIGLIERE	SÌ
6. DRUETTA Andrea	CONSIGLIERE	SÌ
7. FERRERO Simona	CONSIGLIERE	SÌ
8. FERRERO Melania	CONSIGLIERE	SÌ
9. VIOTTO Viviana	CONSIGLIERE	SÌ
10. VIOTTO Cristina	CONSIGLIERE	SÌ
11. AUDERO Ivan	CONSIGLIERE	GIUST.
12. AUDERO Francesca	CONSIGLIERE	GIUST.
13. FAUDA Andrea	CONSIGLIERE	GIUST.
Totale Presenti:		9
Totale Assenti:		4

Con l'intervento e l'opera della **Dott.ssa Laura FILLIOL**, Segretaria Comunale, ai sensi dell'art. 97, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. Si dà atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Assistono, altresì, senza diritto di voto i sigg.ri assessori: TUMMINELLO Ines, DATTILA Federico, STROBBIA Roberto e OGGERO Tiziana.

Il Signor **MARCHISONE Giovanni** nella sua qualità di Consigliere Anziano delegato con decreto del Sindaco n. 11 del 24/10/2024 a presiedere il Consiglio Comunale nella seduta del 04/11/2024, assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Si dà atto che alle ore 21,15 esce dall'aula il consigliere Fauda Andrea. Risultano pertanto presenti n. 9 consiglieri.

Deliberazione C.C. n. 28 del 04/11/2024

APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO VARIANTE PARZIALE N. 7/2024 AL P.R.G.C. VIGENTE AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 5, DELLA L.R. 56/1977 E S.M.I.

IL SEGRETARIO dà lettura dell'art. 78, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 in merito all'obbligo di astensione e invita i Consiglieri a valutare le proprie personali posizioni in ordine a eventuali situazioni di incompatibilità;

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO che l'art. 78 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - T.U.E.L.) rubricato "*Doveri e condizione giuridica*" statuisce al comma 2 che "*Gli amministratori di cui all'art. 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado*";

DATO PARIMENTI ATTO che, circa i profili sanzionatori, il successivo comma 4 del medesimo articolo prevede che "*Nel caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e diretta di cui al comma 2 sia stata accertata con sentenza passata in giudicato, le parti di strumento urbanistico che costituivano oggetto della correlazione sono annullate e sostituite mediante nuova variante urbanistica parziale. Nelle more dell'accertamento di tale stato di correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini è sospesa la validità delle relative disposizioni del piano urbanistico*";

RILEVATO come sia opinione del Giudice amministrativo quella per cui la norma in esame sia "*espressione di un obbligo generale di astensione dei membri di collegi amministrativi che si vengano a trovare in posizione di conflitto di interessi perché portatori di interessi personali, diretti o indiretti, in contrasto potenziale con l'interesse pubblico (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 18 febbraio 2004 n. 54863; Sez. IV, 7 ottobre 1998 n. 1291). La ratio di tale obbligo va ricondotta al principio costituzionale dell'imparzialità dell'azione amministrativa sancito dall'art. 97 Cost., a tutela del prestigio della p.a. che deve essere posta al di sopra del sospetto, e costituisce regola tanto ampia quanto insuscettibile di compressione alcuna*" (cfr., *ex multis*, TAR Piemonte, sez. I, 24 aprile 2009, n. 1139);

RILEVATO altresì come dai su esposti principi discendono i seguenti corollari:

- i) *l'obbligo ricorre per il solo fatto che i membri del Collegio amministrativo siano portatori di interessi divergenti rispetto a quello generale affidato alle cure dell'organo di cui fanno parte, risultando irrilevante, a tal fine, la circostanza che la votazione non avrebbe potuto avere altro apprezzabile esito, che la scelta sia stata in concreto la più utile e la più opportuna per lo stesso interesse pubblico, ovvero che non sia stato dimostrato il fine specifico di realizzare l'interesse privato o il concreto pregiudizio dell'Amministrazione (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 26 maggio 2003 n. 2826);*
- ii) *i soggetti interessati alle deliberazioni assunte dagli organi collegiali di cui fanno parte devono evitare di partecipare finanche alla discussione, potendo condizionare nel complesso la formazione della volontà assembleare, sicché è irrilevante l'esito della prova di resistenza (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 7 ottobre 1998 n. 1291);*

- ii) *a tutela dell'immagine dell'Amministrazione, rileva anche il conflitto di interessi potenziale, come evidenziato anche dalla giurisprudenza costituzionale e civile (cfr. Corte Costituzionale, 28 maggio 1975 n. 129; Cassazione Civile, 16 settembre 2002 n. 13507; Consiglio di Stato, Sez. V n. 2970 del 2008);*
- iii) *l'obbligo di astensione non ammette deroghe, neppure con riferimento alle realtà di piccoli comuni, nei quali al più, si ammette la possibilità di fare luogo a votazioni frazionate su singole componenti del piano, di volta in volta senza la presenza di quei consiglieri che possano astrattamente ritenersi interessati, in modo da conciliare l'obbligo di astensione con l'esigenza - improntata al rispetto del principio di democraticità - di evitare il ricorso sistematico al commissario ad acta (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 16 ottobre 2006 n. 6172 e 26 maggio 2003 n. 2826; TAR Liguria Genova, sez. I, 19 ottobre 2007, n. 1773; TAR Piemonte, sez. I, 24 aprile 2009, n. 1139);*
- iv) *l'obbligo di astensione del titolare di un pubblico ufficio dal procedimento di adozione di atti nei quali sia interessato egli stesso od un suo prossimo congiunto sussiste per il solo fatto che risulti portatore di interessi personali, che possano trovarsi in conflitto, o anche solo in posizione di divergenza, con quello generale affidato alle cure dell'organo di cui fa parte, ed opera a prescindere dall'applicazione della cosiddetta prova di resistenza”(cfr. TAR Sardegna, sez. II, 6 ottobre 2008, n. 1815);*

DATO ATTO che:

- l'astensione dei consiglieri dalla votazione in ordine allo strumento urbanistico si impone soltanto allorché la discussione verta su un oggetto specifico rispetto al quale sia evidente la situazione di interessamento del consigliere. Nel caso in cui, invece, (...) il corpo deliberante sia chiamato a deliberare un provvedimento di carattere generale, quale il piano regolatore comunale, l'astensione del consigliere interessato non è necessaria, in quanto il voto del singolo amministratore non riguarda uno specifico "affare" su cui si appunta un personale interesse, ma tocca il contenuto complessivo di un atto, frutto di procedimenti complessi, in cui confluiscono e si compensano interessi molteplici, pubblici, collettivi ed individuali (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 28.10.1986, n. 682; TAR Piemonte, I, n. 387/2008);
- l'obbligo di astensione, per incompatibilità, dei soggetti membri di organi collegiali ricorra per il solo fatto che essi siano portatori di interessi personali che possono trovarsi in posizione di conflittualità ovvero anche solo di divergenza rispetto a quello, generale, affidato alle cure dell'organo di appartenenza, risultando ininfluenti che, nel corso del procedimento, il suddetto organo abbia proceduto in modo imparziale ovvero che non sussista prova che nelle sue determinazioni sia stato condizionato dalla partecipazione di soggetti portatori di interessi personali diversi, atteso che l'obbligo di astensione per incompatibilità è espressione del principio generale di imparzialità e di trasparenza), al quale ogni p.a. deve conformare la propria immagine, prima ancora che la propria azione (v. C.S., sez. IV, dec. 25 settembre 1995 n. 755).” (Consiglio di Stato, V, 3744/2009);

PREMESSO che il comune di Vigone:

- è dotato di P.R.G.C., approvato con D.G.R. n. 18-1203 del 17 dicembre 2010, pubblicato sul B.U.R. n. 51 del 23/12/2010, successivamente modificato con la Variante Strutturale n. 1, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 07/10/2021, pubblicata sul B.U.R.P. n. 49 del 09/12/2021;
- con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 39 del 10/11/2011, n. 3 del 29/03/2012, n. 47 del 27/11/2012, n. 42 del 26/11/2013, n. 15 dell'11/03/2016 e n. 24 del 02/10/2023, sono state approvate sei Varianti parziali al P.R.G.C., ai sensi dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.;
- con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 50/2011 del 20.12.2011 e n. 43/2014 del 29.07.2014 sono state apportate due modifiche consistenti in correzione di errori materiali ai sensi del comma 12 dell'articolo 17 della L.R.56/77 s.m.i.;

CONSIDERATO che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 155 del 07/12/2023 “Atto di indirizzo per avvio procedura di variante parziale al P.R.G.C. vigente della Città di Vigone ai sensi dell’art. 17, comma 5, della L.R. 56/1977 e s.m.i. – revisione aree per servizi pubblici e correzione degli elaborati di piano ai sensi dell’art.17, comma 12, della L.R. 56/1977 e s.m.i.” è stato disposto l’avvio delle procedure di Variante parziale al P.R.G.C. del comune di Vigone demandando al Responsabile del Settore Tecnico comunale tutti gli adempimenti gestionali discendenti dalla deliberazione;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 05/08/2024 “*Variante parziale n. 7/2024 al P.R.G.C. vigente. Adozione progetto preliminare ai sensi dell’art. 17, comma 5, della L.R. 56/1977 e s.m.i.*”, nel rispetto dell’iter procedurale definito “*in maniera contestuale*” nel punto j.1 dell’Allegato 1 alla D.G.R. 29 febbraio 2016, n. 25-2977, è stato adottato il progetto preliminare di Variante parziale n. 7/2024 allo Strumento Urbanistico vigente, redatto dall’Arch. Giorgio Cucco con studio in Cercenasco (TO), composto dai seguenti elaborati:
 - Elaborato_1 - Relazione illustrativa delle modifiche di variante;
 - Elaborato_2 - Norme Tecniche di Attuazione e Tabelle di Sintesi;
 - Elaborato_3 - Relazione di Verifica di Coerenza con il PPR;
 - Elaborato_4 - Documento tecnico di verifica di assoggettabilità a VAS;
 - Elaborato_D2 - Progetto di P.R.G.C.: Intero Territorio Comunale – Scala 1:7.500;
 - Elaborato_D2.1 - Progetto di P.R.G.C.: Territorio Comunale - Settore Nord / Ovest - Scala 1:5.000;
 - Elaborato_D2.2 - Progetto di P.R.G.C.: Territorio Comunale - Settore Nord / Est – Scala 1:5.000;
 - Elaborato_D2.3 - Progetto di P.R.G.C.: Territorio Comunale - Settore Sud / Est – Scala 1:5.000;
 - Elaborato_D2.4 - Progetto di P.R.G.C.: Territorio Comunale - Settore Sud / Ovest – Scala 1:5.000;
 - Elaborato_D3 - Sviluppo del P.R.G.C. Concentrico: destinazione d’uso – Scala 1:2.000;
 - Elaborato_D7 - Interventi ammessi nella zona ZR scala 1:500;
 - Elaborato_E1 - Carta d’uso del suolo: individuazione delle aree normative con i riferimenti dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica in rapporto alla pericolosità geomorfologia –concentrico – Scala 1:2.000;
 - Elaborato_E2.1 - Carta d’uso del suolo: individuazione delle aree normative con i riferimenti dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica in rapporto alla pericolosità geomorfologia –Territorio Comunale, Settore Nord /Ovest – Scala 1:5.000;
 - Elaborato_E2.2 - Carta d’uso del suolo: individuazione delle aree normative con i riferimenti dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica in rapporto alla pericolosità geomorfologia –Territorio Comunale, Settore Nord /Est – Scala 1:5.000;
 - Elaborato_E2.3 - Carta d’uso del suolo: individuazione delle aree normative con i riferimenti dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica in rapporto alla pericolosità geomorfologia –Territorio Comunale, Settore Sud /Est – Scala 1:5.000;
 - Elaborato_E2.4 - Carta d’uso del suolo: individuazione delle aree normative con i riferimenti dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica in rapporto alla pericolosità geomorfologia –Territorio Comunale, Settore Sud /Ovest – Scala 1:5.000;
 - Verifica di compatibilità acustica a firma del Dott. Ing. Antonio Brone;
 - Relazione geologica a firma del Dott. Geol. Dario Fontan;
- è intenzione dell’Amministrazione comunale, attraverso l’approvazione della presente Variante Parziale 7/2024 redatta ai sensi dell’art. 17, comma 5, della L.R. 56/1977 e s.m.i., perseguire i seguenti principali obiettivi:
 1. riordinare le aree per servizi, escludendo quelle non realizzate e potenzialmente di scarso interesse pubblico, concentrando i servizi pubblici su un’area di rilevante e

- concreto interesse pubblico per la realizzazione di un complesso sportivo e di un parcheggio pubblico;
2. incrementare le aree per servizi pubblici entro i limiti di cui all'art. 17, comma 5, della L.R. 56/77 e s.m.i. per consentire l'attuazione degli obiettivi descritti al punto precedente;
 3. eliminare il vincolo di aree per servizi pubblici da due immobili ubicati all'interno del Centro Storico e ripерimetrare gli stessi all'interno dell'area urbanistica ZR;
 4. correggere errori ed imprecisioni riscontrati all'interno del corpo normativo e delle tavole grafiche del P.R.G.C. vigente, obiettivo espletato nell'ambito della presente variante ma possibile anche con procedura ai sensi dell'art. 17, comma 12, della L.R. 56/77 e s.m.i.;

DATO ATTO che il comune di Vigone, in conformità all'iter procedurale definito "*in maniera contestuale*" al punto j.1 dell'Allegato 1 alla D.G.R. 29 febbraio 2016, n. 25-2977:

- ha pubblicato sul sito internet istituzionale ed all'Albo Pretorio Informatico per 30 (trenta) giorni consecutivi, dal 09/08/2024 al 08/09/2024, con numero di pubblicazione 746/2024, la documentazione progettuale costituente la Variante parziale n.7/2024, comprensiva del documento tecnico di "*Verifica assoggettabilità alla VAS*" redatto ai sensi dell'art.12 dell'Allegato 1 Parte II del D.L.gs. 152/2006 e s.m.i. dall'Arch. Giorgio Cucco di Cercenasco (TO);
- ha individuato, ai sensi del punto 1.3 "*Criteri per l'individuazione dei soggetti con competenza ambientale*" della D.G.R. n. 252977 del 29/02/2016, i soggetti competenti in materia ambientale da consultare;
- ha inviato, con nota Prot. n. 0008982 del 09/08/2024, il Progetto Preliminare di Variante parziale n. 7/2024, il documento tecnico di "*Verifica di assoggettabilità a VAS*" e la copia della deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 05/08/2024 alla Città Metropolitana di Torino - Dipartimento Territorio, Edilizia e Viabilità Funzione Specializzata Urbanistica e Copianificazione al fine di acquisire, ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della L.R. 56/77 e s.m.i., il parere in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante ed al rispetto dei parametri di cui all'articolo 17, comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i., nonché sulla compatibilità della variante con i piani e progetti sovracomunali fornendo inoltre il proprio contributo di competenza ambientale ai fini del processo di VAS;
- ha inviato, con nota Prot. n. 0008961 del 09/08/2024, copia della deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 05/08/2024 di adozione del Progetto Preliminare della Variante Parziale n.7/2024 al P.R.G.C. vigente ai sensi dell'art. 17, comma 5 della L.R. 56/77 e Progetto Preliminare di Variante Parziale n. 7 al vigente P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17, comma 5 della L.R. n. 56 del 05/12/1977 e s.m.i. comprensivo del documento tecnico per la fase di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sotto elencati soggetti competenti in materia ambientale al fine di acquisirne il parere ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:
 - Regione Piemonte – Direzione Ambiente, Energia e Territorio – Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate;
 - Città metropolitana di Torino – Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale Funzione Specializzata Valutazioni Ambientali VAS e VIA;
 - A.R.P.A. Piemonte – Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Ovest – Struttura Semplice Attività di Produzione;
 - A.S.L. TO3 – Servizio Igiene e Sanità Pubblica;
 - Ministero della cultura (MIC) – Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino;

VERIFICATO che la presente Variante parziale n. 7/2024 al vigente P.R.G.C.:

- rispetta gli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica sovracomunali, nonché ai piani settoriali che ne attuano le previsioni ed in particolare rispetta le disposizioni cogenti e

immediatamente prevalenti nonché tutte le altre norme del Ppr vigente approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 03/10/2017, come argomentato nell'Elaborato 3 *“Relazione di coerenza con il Ppr”*, allegato al Progetto definitivo di Variante;

- è da ritenersi variante parziale ai sensi dell'art.17, comma 5 della L.R. 56/1977 e s.m.i. come argomentato nell'Elaborato 1 allegato al Progetto definitivo *“Relazione illustrativa delle modifiche di variante”*;

ACQUISITI i seguenti pareri, prescrizioni e raccomandazioni trasmessi dagli enti competenti in materia ambientale individuati ai sensi del punto 1.3 *“Criteri per l'individuazione dei soggetti con competenza ambientale”* della D.G.R. n. 252977 del 29/02/2016:

- Città metropolitana di Torino, Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale Unità Specializzata Valutazioni Ambientali – Nucleo VAS e VIA, con nota Prot. n. 0122800/2024 del 06/09/2024 corredato dal contributo della Direzione *“Azioni Integrate EE.LL. in tema di rischio idrogeologico e difesa del suolo, acclarati al medesimo protocollo del comune di Vigone n. 0009796 del 06/09/2024;*
- A.R.P.A. Piemonte – Dipartimento Territoriale di Torino (Piemonte Nord Ovest) – Attività di Produzione Nord Ovest, con nota Prot. n. 0079524/2024 del 06/09/2024, acclarato al protocollo del comune di Vigone n. 0009826 del 06/09/2024;
- Ministero della cultura – Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, con nota Prot. n. 00016828/2024 del 02/09/2024 acclarato al protocollo del comune di Vigone n. 0009613 del 02/09/2024;

VERIFICATO che la Regione Piemonte - Direzione Ambiente, Energia e Territorio – Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate e l'A.S.L. TO3 – Servizio Igiene e Sanità Pubblica, all'uopo consultate, non hanno espresso alcun parere in merito nei tempi e modi stabiliti dalla procedura indicata nella D.G.R. 29 febbraio 2016, n. 25-2977;

CONSIDERATO che:

- la Città metropolitana di Torino – Direzione Dipartimento Pianificazione Territoriale, Urbanistica ed edilizia con nota Prot. n. 0122876/2024 del 06/09/2024 acclarata al protocollo del comune di Vigone al n. 0009796 del 06/09/2024, ha trasmesso copia della determinazione n. 5347 del 06/09/2024 - Rep. di struttura DD-UB0 n. 121, a firma del Dirigente della Direzione del Dipartimento Pianificazione Territoriale, Urbanistica ed Edilizia della Città Metropolitana di Torino con la quale si è determinato che, *“ai sensi dell'articolo 17 comma 7 della L.R. n.56/1977 così come modificato con L.R. n.3 del 25/03/2013, il Progetto preliminare della Variante parziale n.7 al P.R.G.C. vigente del Comune di Vigone, adottato con deliberazione C.C. n.21 del 05/08/2024, presenta delle incompatibilità con il vigente Piano Territoriale di Coordinamento “PTC2”, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011”, esprimendo inoltre alcune specifiche osservazioni e precisando che la variante in oggetto “non si pone in contrasto con i progetti sovracomunali e con le disposizioni delle Norme di Attuazione del P.T.C. immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 “Misure di salvaguardia e loro applicazione”; comma 5 dell'articolo 26 “Settore agroforestale”; commi 1 e 3 dell'articolo 39 “Corridoi riservati ad infrastrutture”; articolo 40 “Area speciale di C.so Marche” e del comma 2 dell'articolo 50 “Difesa del suolo”;*
- durante i secondi 15 giorni di pubblicazione sull'Albo Pretorio informatico del comune di Vigone del Progetto preliminare e della deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 05/08/2024 di adozione della variante parziale n. 7/2024 al vigente P.R.G.C. è pervenuta un'unica osservazione da parte di privati cittadini rubricata al protocollo comunale al n. 0009716 in data 04/09/2024, riferita ad articoli della Nta del Piano Regolatore non oggetto di modifiche nell'ambito della variante parziale n. 7/2024;

- il recepimento delle osservazioni di incompatibilità del progetto preliminare di variante parziale n. 7/2024 al PTC2, espresse dalla Città Metropolitana di Torino – Direzione Dipartimento Pianificazione Territoriale, Urbanistica ed edilizia, ha richiesto la modifica dei contenuti della “*Verifica di compatibilità acustica*” a firma del Dott. Ing. Antonio Brone e della “*Relazione geologica*” a firma del Dott. Geol. Dario Fontan, già allegate al Progetto preliminare di variante adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 24/07/2023;

ATTESO che il Responsabile del Settore Tecnico comunale, con propria determinazione n. 630/2024 del 24/10/2024 ha escluso la Variante parziale n. 7/2024 al vigente P.R.G.C. dalla fase di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) di cui al Titolo II del D.Lgs. 152/2006 per le motivazioni riassunte nella relazione protocollo interno n. 0011965 del 24/10/2024 dell’Organo Tecnico comunale per la V.A.S. istituito ai sensi dell’art.7 della L.R. 40/1998 con deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 28/01/2014 “*Nomina Organo Tecnico*” per l’espletamento delle procedure di valutazione ambientale di piani e progetti;

RICHIAMATO quanto previsto dall’art. 17, comma 7, della L.R. 56/77 e s.m.i. che prevede "*se [...] la città metropolitana ha espresso parere di non compatibilità con il PTCP [...] o ha espresso osservazioni in merito alla classificazione della variante o al rispetto dei parametri di cui al comma 6, la deliberazione di approvazione deve dare atto del recepimento delle indicazioni espresse dalla provincia o dalla città metropolitana oppure essere corredata del definitivo parere favorevole della provincia o della città metropolitana*";

CONSIDERATO che, nella stesura del Progetto definitivo della Variante parziale n. 7/2024, l’Amministrazione comunale, di concerto con l’estensore dello Strumento urbanistico:

- ha recepito integralmente le osservazioni espresse dalla Città Metropolitana di Torino con propria determinazione n. 0005347 del 06/09/2024 - Rep. di struttura DD-UB0 n. 121, procedendo, attraverso altrettante controdeduzioni riportate nell’Elaborato 1 “*Relazione illustrativa delle modifiche di variante*” del Progetto definitivo, alla revisione delle modifiche proposte alla luce delle indicazioni espresse dalla Città Metropolitana ed allo stralcio delle previsioni urbanistiche incompatibili con il PTC2;
- non ha accolto l’osservazione prot. 0009716 del 04/09/2024, contenente due distinte richieste, pervenuta da parte di un privato cittadino, in quanto, come specificato nella controdeduzione riportata nell’Elaborato 1 “*Relazione illustrativa delle modifiche di variante*” del Progetto definitivo, l’osservazione non è riferita agli ambiti e alle previsioni dalla Variante parziale n. 7/2024 come indicato sull’avviso di adozione e pubblicazione del Progetto preliminare e riportato all’art. 17, comma 7, della L.R. 56/77 e s.m.i.;
- ha recepito integralmente le prescrizioni di carattere paesaggistico e ambientale indicate nella relazione dell’Organo Tecnico Comunale per la V.A.S. protocollo interno n. 0011965 del 24/10/2024;
- ha allegato al Progetto definito di Variante parziale la “Tavola C1” contenente la rappresentazione schematica delle urbanizzazioni primaria esistenti negli ambiti oggetto di variante ai sensi dell’art. 17, comma 6, della L.R. 56/77 e s.m.i.;

ACQUISITE le versioni aggiornate:

- della “*Relazione geologica aggiornata*” di verifica della compatibilità con l’assetto idrogeologico degli interventi proposti nelle aree S.1_a ed S.1_b dalla Variante parziale n. 07/2024 al P.R.G.C. vigente, redatta dal Dott. Geol. Dario Fontan con studio in Pinerolo (TO), Via Ugo Marino n. 9 e rubricata al protocollo comunale al n. 0011590 in data 18/10/2024;
- della “*Verifica di compatibilità acustica aggiornata*” con la classificazione acustica del territorio comunale della Variante parziale n. 07/2024 al P.R.G.C. vigente, redatta dal Dott.

Ing. Antonio Brone con studio in Villafranca Piemonte (TO), Via Circonvallazione n. 31 e rubricata al protocollo comunale al n. 0011738 in data 22/10/2024;

ACQUISITO il Progetto definitivo di Variante parziale n. 7/2024 al P.R.G.C. vigente, redatto ai sensi dell'art. 17, comma 5, della L.R. 56/1977 e s.m.i. dall'Arch. Giorgio Cucco con studio in Cercenasco (TO), Via Vescovo Francesco Rasino n. 1, rubricato al protocollo comunale al n. 12046 in data 28/10/2024 e composto dai seguenti elaborati:

- Elaborato_1 - Relazione illustrativa delle modifiche di variante;
- Elaborato_2 - Norme Tecniche di Attuazione e Tabelle di Sintesi;
- Elaborato_3 - Relazione di Verifica di Coerenza con il PPR;
- Elaborato_C1 - Tavola schematica delle urbanizzazioni primarie nelle zone oggetto di Variante Parziale n.7;
- Elaborato_D2 - Progetto di P.R.G.C.: Intero Territorio Comunale – Scala 1:7.500;
- Elaborato_D2.1 - Progetto di P.R.G.C.: Territorio Comunale - Settore Nord / Ovest - Scala 1:5.000;
- Elaborato_D2.2 - Progetto di P.R.G.C.: Territorio Comunale - Settore Nord / Est – Scala 1:5.000;
- Elaborato_D2.3 - Progetto di P.R.G.C.: Territorio Comunale - Settore Sud / Est – Scala 1:5.000;
- Elaborato_D2.4 - Progetto di P.R.G.C.: Territorio Comunale - Settore Sud / Ovest – Scala 1:5.000;
- Elaborato_D3 - Sviluppo del P.R.G.C. Concentrico: destinazione d'uso – Scala 1:2.000;
- Elaborato_D7 - Interventi ammessi nella zona ZR scala 1:500;
- Elaborato_E1 - Carta d'uso del suolo: individuazione delle aree normative con i riferimenti dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica in rapporto alla pericolosità geomorfologia – concentrico – Scala 1:2.000;
- Elaborato_E2.1 - Carta d'uso del suolo: individuazione delle aree normative con i riferimenti dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica in rapporto alla pericolosità geomorfologia – Territorio Comunale, Settore Nord /Ovest – Scala 1:5.000;
- Elaborato_E2.2 - Carta d'uso del suolo: individuazione delle aree normative con i riferimenti dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica in rapporto alla pericolosità geomorfologia – Territorio Comunale, Settore Nord /Est – Scala 1:5.000;
- Elaborato_E2.3 - Carta d'uso del suolo: individuazione delle aree normative con i riferimenti dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica in rapporto alla pericolosità geomorfologia – Territorio Comunale, Settore Sud /Est – Scala 1:5.000;
- Elaborato_E2.4 - Carta d'uso del suolo: individuazione delle aree normative con i riferimenti dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica in rapporto alla pericolosità geomorfologia – Territorio Comunale, Settore Sud /Ovest – Scala 1:5.000;
- Verifica di compatibilità acustica a firma del Dott. Ing. Antonio Brone (Prot. 11738 del 22/10/2024);
- Relazione geologica a firma del Dott. Geol. Dario Fontan (Prot. 11590 del 18/10/2024);

SENTITI gli interventi:

- del consigliere di minoranza Cristina Viotto che chiede alcuni chiarimenti sul contenuto della relazione illustrativa, in particolare circa la richiesta della Città metropolitana di Torino di valutare la realizzazione di “rain garden” o altri sistemi disperdenti di cui non conosce il significato;
- dell'assessore Dattila Federico che fornisce le informazioni richieste specificando che il futuro progettista dell'opera dovrà implementare queste misure nel progetto e definire dettagliatamente lo spazio destinati ai parcheggi e alla viabilità di accesso all'impianto sportivo;

- del consigliere di minoranza Cristina Viotto che chiede se è stato richiesto alla Città metropolitana di Torino la realizzazione di una rotonda in quell'incrocio;
- dell'assessore Dattila che afferma di condividere la necessità di chiedere la realizzazione di una rotonda alla Città metropolitana di Torino quando si procederà alla progettazione e realizzazione dell'impianto sportivo;
- del consigliere di minoranza Cristina Viotto che chiede spiegazioni sul rischio radon (gas mobile che quindi non si vede bene come reagisce ma può avere impatti negativi sulla salute della popolazione);
- dell'assessore Dattila che riferisce di aver approfondito questo aspetto e presume che verranno effettuati dei saggi preliminari per la ricerca del radon;
- del consigliere Marchisone che riferisce che nel 2010 circa avevano fatto a Vigone dei saggi sul radon (lui stesso rientrava nel campione esaminato dall'Arpa);
- del consigliere di minoranza Cristina Viotto che, in merito allo stralcio dell'area industriale, chiede se sia possibile procedere nel caso ci siano nuovi imprenditori interessati all'insediamento oppure se sia possibile solo l'ampliamento di aziende già insediate in loco;
- dell'assessore Dattila che replica che sul punto ci sono ancora dei dubbi anche da parte della Città metropolitana di Torino: nel caso emergessero nuove aziende interessate si approfondirà con la Città metropolitana questo aspetto per individuare quale strumento urbanistico utilizzare;
- del consigliere di minoranza Cristina Viotto che, relativamente a pag. 12, chiede chiarimenti sulla diversa interpretazione della città metropolitana di Torino e dell'estensore della variante;
- dell'assessore Dattila che afferma che su alcuni aspetti è necessario procedere con una variante strutturale quindi le modifiche non ammissibili in questa variante parziale potranno essere inserite in una prossima variante strutturale;
- del consigliere di minoranza Cristina Viotto che prende atto che le osservazioni pervenute dai privati cittadini non erano pertinenti alla variante parziale;
- dell'assessore Dattila che risponde che ogni cittadino può segnalare queste osservazioni all'ufficio tecnico che, se meritevoli di approvazione, verranno inserite in una successiva variante;
- del consigliere di minoranza Cristina Viotto che, nelle considerazioni finali riferisce che al contrario del precedente Consiglio Comunale, avendo ricevuto il materiale documentale con anticipo, questa volta ha avuto il tempo di esaminare la documentazione e di confrontarsi con l'ufficio tecnico che le ha fornito alcune importanti delucidazioni, oltre a quelle che le sono state fornite durante la seduta. Ha avuto anche modo di consultare le determinazioni degli incarichi professionali affidati per la redazione della variante, che prevedono un compenso totale di circa 6.900,00 € e portano la data del 22/12/2023, quindi l'Amministrazione lavorava alla variante da almeno un anno. Questo rafforza la motivazione del precedente consiglio in merito al non aver potuto approvare il progetto preliminare. Per quanto riguarda il nuovo impianto sportivo, esprime tre osservazioni:
 - 1) il trend della popolazione è in diminuzione e quindi ci sono meno giovani e meno utenti;
 - 2) un nuovo impianto sportivo richiede ingenti finanziamenti per la sua realizzazione, che si augura possano essere coperti con fondi P.N.R.R., e elevati costi di gestione (attestato anche dalle difficoltà economiche relative ai Palazzetti di Pinerolo e Torre Pellice);
 - 3) i comuni devono cercare di fare rete per garantire servizi di qualità e ragionare in un'ottica di territorialità. Quindi secondo lei l'obiettivo non dovrebbe essere avere un impianto sportivo sotto casa ma averne uno efficiente e funzionante sul territorio per ottenere anche una diminuzione dei costi;

La consigliera si augura che questi ragionamenti siano stati fatti dall'amministrazione per evitare che il nuovo impianto sportivo possa generare difficoltà di sostenibilità dei costi sul lungo periodo. Sottolinea infine che un nuovo impianto sportivo non è una priorità per il paese ma un valore aggiunto. Le priorità sono la sicurezza stradale, la salvaguardia della

salute, il diritto al lavoro, il diritto all'istruzione, l'inclusione sociale ecc.. Conclude il suo intervento dichiarando che nonostante le sue preoccupazioni, la variante possa essere approvata e suggerisce di organizzare un confronto con i cittadini (che non sia una semplice comunicazione a posteriori per metterli a conoscenza di decisioni già prese).

- dell'assessore Dattila che condivide la necessità di procedere ad un confronto con la popolazione;
- del consigliere Zanghirella che conferma la necessità di organizzare corsi sportivi (es. pallavolo) a Vigone;

VISTI:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 16/01/2008, n. 4 e s.m.i.;
- la L.R. 05/12/1977, n. 56 e s.m.i.;
- la L.R. 14/12/1998, n. 40 e s.m.i.;
- la L.R. 25/03/2013, n. 3 e s.m.i.;
- la D.G.R. 09/06/2008, n. 12-8931;
- la D.G.R. 12/01/2015, n. 21-892;
- la D.G.R. 29/02/2016, n. 25-2977;

RITENUTO il progetto definitivo di Variante parziale n. 7/2024 al vigente P.R.G.C. meritevole di adozione in quanto adeguato a perseguire gli obiettivi prefissati da questa Amministrazione;

CONSIDERATO che la presente variante, per i contenuti degli elaborati che la compongono, presenta le caratteristiche della fattispecie "parziale" ai sensi dell'art. 17, comma 5, della L.R. 56/77 e s.m.i. secondo la definizione del medesimo comma;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi sulla proposta di adozione della presente deliberazione in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

DATO ATTO che i pareri sono rilasciati sulla proposta di deliberazione nel suo complesso;

CON VOTI FAVOREVOLI 9, CONTRARI NESSUNO, ASTENUTI NESSUNO resi per alzata di mano;

DELIBERA

- **DI RICHIAMARE** la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale per presente provvedimento, che assume altresì contenuto motivazionale ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990 e s.m.i.;
- **DI APPROVARE** il progetto definitivo di Variante parziale n. 7/2024 al Piano Regolatore Generale Comunale vigente ai sensi dell'art. 17, comma 5, della L.R. 56/77 e s.m.i. redatto dall'Arch. Giorgio Cucco di Cercenasco (TO), così come modificato a seguito del recepimento dei pareri trasmessi dagli enti con competenza ambientale e del pronunciamento di incompatibilità con osservazioni della Città Metropolitana di Torino, costituito dai seguenti elaborati che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale:
 - Elaborato_1 - Relazione illustrativa delle modifiche di variante;
 - Elaborato_2 - Norme Tecniche di Attuazione e Tabelle di Sintesi;
 - Elaborato_3 - Relazione di Verifica di Coerenza con il PPR;

- Elaborato_C1 - Tavola schematica delle urbanizzazioni primarie nelle zone oggetto di Variante Parziale n.7;
 - Elaborato_D2 - Progetto di P.R.G.C.: Intero Territorio Comunale – Scala 1:7.500;
 - Elaborato_D2.1 - Progetto di P.R.G.C.: Territorio Comunale - Settore Nord / Ovest - Scala 1:5.000;
 - Elaborato_D2.2 - Progetto di P.R.G.C.: Territorio Comunale - Settore Nord / Est – Scala 1:5.000;
 - Elaborato_D2.3 - Progetto di P.R.G.C.: Territorio Comunale - Settore Sud / Est – Scala 1:5.000;
 - Elaborato_D2.4 - Progetto di P.R.G.C.: Territorio Comunale - Settore Sud / Ovest – Scala 1:5.000;
 - Elaborato_D3 - Sviluppo del P.R.G.C. Concentrico: destinazione d’uso – Scala 1:2.000;
 - Elaborato_D7 - Interventi ammessi nella zona ZR scala 1:500;
 - Elaborato_E1 - Carta d’uso del suolo: individuazione delle aree normative con i riferimenti dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica in rapporto alla pericolosità geomorfologia –concentrico – Scala 1:2.000;
 - Elaborato_E2.1 - Carta d’uso del suolo: individuazione delle aree normative con i riferimenti dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica in rapporto alla pericolosità geomorfologia –Territorio Comunale, Settore Nord /Ovest – Scala 1:5.000;
 - Elaborato_E2.2 - Carta d’uso del suolo: individuazione delle aree normative con i riferimenti dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica in rapporto alla pericolosità geomorfologia –Territorio Comunale, Settore Nord /Est – Scala 1:5.000;
 - Elaborato_E2.3 - Carta d’uso del suolo: individuazione delle aree normative con i riferimenti dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica in rapporto alla pericolosità geomorfologia –Territorio Comunale, Settore Sud /Est – Scala 1:5.000;
 - Elaborato_E2.4 - Carta d’uso del suolo: individuazione delle aree normative con i riferimenti dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica in rapporto alla pericolosità geomorfologia –Territorio Comunale, Settore Sud /Ovest – Scala 1:5.000;
 - Verifica di compatibilità acustica a firma del Dott. Ing. Antonio Brone (Prot. 0011738 del 22/10/2024);
 - Relazione geologica a firma del Dott. Geol. Dario Fontan (Prot. 0011590 del 18/10/2024);
- **DI DARE ATTO** che la variante in oggetto, come argomentato nell’Elaborato 1 “*Relazione illustrativa delle modifiche di variante*” e riassunto nel prospetto numerico sottostante, è da ritenersi variante parziale ai sensi dell’art. 17, comma 5 della L.R. 56/1977 e s.m.i. in quanto le modifiche introdotte soddisfano tutte le seguenti condizioni elencate al medesimo comma:
- a) non modificano l’impianto strutturale del P.R.G. in quanto interessano limitate aree inserite nell’ambito degli insediamenti esistenti, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione ai sensi della lettera a) comma 5, art.17 della L.R. 56/1977 e s.m.i.;
 - b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovra comunale;
 - c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all’articolo 21 e 22 della L.R. 56/1977 e s.m.i. per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla predetta legge;
 - d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all’articolo 21 e 22 della L.R. 56/1977 e s.m.i. per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla predetta legge;
 - e) non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all’atto dell’approvazione del PRG vigente in misura superiore al 4 per cento per i comuni con popolazione

residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del P.R.G.C. vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale;

- f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal P.R.G.C. vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore all'8 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti;
- g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal P.R.G.C. vigente;
- h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24 della L.R. 56/1977 e s.m.i., nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti;

Verifica dei Limiti operativi (art. 17, comma 5, della L.R. 56/1977 e s.m.i.)						
Abitanti insediabili previsti dal P.R.G.C. vigente (Var. Strutt. n. 1 approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 07/10/2021)					Ab. 6.222	
Aree per servizi pubblici da P.R.G.C. vigente (Var. Strutt. n. 1 approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 07/10/2021)					Mq. 156.352,99	
Aree per attività produttive da P.R.G.C. vigente (Var. Strutt. n. 1 approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 07/10/2021)					Mq. 274.444,00	
Art. 17, comma 5, della L.R. 56/1977 e s.m.i.		Quantità massima ammessa per le varianti parziali (mq.)	Quantità previste nelle precedenti 6 varianti parziali (mq.)	Quantità previste nella presente variante parziale n.7/2024 (mq.)	Verifica complessiva	
Requisiti variante parziale						
a	<i>Modifica dell'impianto strutturale del P.R.G.C. vigente</i>	No	No	No	No	
b	<i>Modifica significativa della funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale</i>	No	No	No	No	
c	<i>Riduzione delle aree per servizi per più di 0,5 mq/ab.</i>	3.111,00	-33,32	0	Tot. Vp < 0,5 mq/ab	No
d	<i>Incremento delle aree per servizi per più di 0,5 mq/ab.</i>	3.111,00	0	+1.322,63	Tot. Vp < 0,5 mq/ab	No
e	<i>Incremento della capacità insediativa residenziale del P.R.G.C.</i>	249 ab	0	0	No	
f	<i>Incremento delle superfici territoriali o degli indici di edificabilità del P.R.G.C. per le attività economiche produttive, direzionali, turistico-ricettive e commerciali superiore al 8% su aree contigue a quelle urbanizzate (comuni con meno di 10.000 ab.)</i>	16.466,64	0	0	Tot. Vp < 8% aree produttive	No
g	<i>incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente</i>	No	No	No	No	

h	<i>modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti</i>	No	No	No	No
---	--	----	----	----	----

– **DI DARE ATTO** che:

- per la Variante parziale n. 7/2024 al vigente P.R.G.C., si è fatto ricorso all'iter procedurale definito "in maniera contestuale" dall'Allegato 1 alla D.G.R. 29 febbraio 2016, n. 25-2977, così come specificato nello schema del punto j.1 del citato allegato;
- con determinazione n. 630/2024 del 24/10/2024, il Responsabile del Settore Tecnico comunale, ha escluso la Variante parziale n. 7/2024 al vigente P.R.G.C. dalla fase di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) di cui al Titolo II del D.Lgs. 152/2006 per le motivazioni riassunte nella relazione protocollo interno n. 0011965 del 24/10/2024 dell'Organo Tecnico comunale per la V.A.S. istituito ai sensi dell'art. 7 della L.R. 40/1998 con deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 28/01/2014 "Nomina Organo Tecnico" per l'espletamento delle procedure di valutazione ambientale di piani e progetti;
- rispetto ai contenuti della presente Variante parziale n. 7/2024 al vigente P.R.G.C. non emergono interferenze con gli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica sovracomunali, nonché ai piani settoriali che ne attuano le previsioni;
- la Variante parziale n. 7/2024 al vigente P.R.G.C., come meglio argomentato nell'Elaborato 3 "Relazione di coerenza con il Ppr" allegato al Progetto definitivo, rispetta le disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti nonché tutte le altre norme del Ppr vigente approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 03/10/2017;
- ai sensi dell'art. 5, comma 4 della L.R. 52/2000 e s.m.i., la Variante parziale n. 7/2024 è acusticamente compatibile con il Piano di Zonizzazione acustica del territorio comunale, come esaminato nella "Verifica di compatibilità acustica" a firma del Dott. Ing. Antonio Brone acquisita al protocollo comunale n. 11738 in data 22/10/2024;
- gli interventi preposti nelle aree S.1_a ed S.1_b dalla Variante parziale n. 7/2024 sono compatibili con l'assetto idrogeologico, come esaminato nella "Relazione geologica" a firma del Dott. Geol. Dario Fontan acquisita al protocollo comunale n. 11590 in data 18/10/2024;
- ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.R. 56/1977 e s.m.i. la Variante parziale n. 7/2024 sarà efficace a seguito della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;

– **DI PROCEDERE:**

- ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.R. 56/1977 e s.m.i. alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.P.);
- ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 33/13 alla pubblicazione della presente deliberazione e dei relativi allegati sul sito internet – sezione amministrazione trasparente;
- alla trasmissione, entro 10 giorni, della deliberazione di approvazione della Variante parziale n. 7/2024, unitamente all'aggiornamento degli elaborati del P.R.G.C. alla Città Metropolitana di Torino ed alla Regione Piemonte;



- **DI DARE MANDATO** al Responsabile del Settore Tecnico per i successivi adempimenti previsti dall'art. 17, comma 7, della L.R. 56/77 e s.m.i.;

- **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile **CON VOTI FAVOREVOLI 9, CONTRARI NESSUNO, ASTENUTI NESSUNO** resi per alzata di mano, al fine di procedere celermente all'attivazione di tutte le procedure necessarie per rendere efficace la Variante parziale n. 7/2024 al P.R.G.C. vigente.

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE

(Sig. MARCHISONE Giovanni)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente
(Dott.ssa Laura FILLIOL)
